



Allegato "D" al Repertorio n. 17811/8982

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
"ASSOCIAZIONE SUPPORT AND SUSTAIN CHILDREN E.T.S."**

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 1. Denominazione

È costituita un'Associazione riconosciuta denominata

"ASSOCIAZIONE SUPPORT AND SUSTAIN CHILDREN E.T.S."

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede in Comune di VERDELLINO (BG), all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3. Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4. Scopo e attività

L'Associazione, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha per scopo l'assistenza sociale a favore di soggetti minori, disabili o con gravi patologie, bisognosi di assistenza e cure continue, o che versano in condizioni di indigenza o grave disagio sociale. L'Associazione opera nel settore della beneficenza e intende destinare aiuti umanitari a favore di comunità, famiglie o singoli che vivono in paesi in via di sviluppo, che versino in condizione di grave disagio economico, sociale o familiare e che siano privi di mezzi di sostentamento.

Per il perseguimento dello scopo di cui sopra, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, primo comma, lettere b), i), l), n), q), r), u) v) e w) del Codice del Terzo Settore:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;
- la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata;

- la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

Articolo 5. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale apportata in sede di costituzione;
- dalle quote e dai contributi degli associati e da eventuali elargizioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate;
- dai contributi dello Stato, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche;
- dai contributi di Organismi internazionali;
- dalle rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dalle donazioni, dalle eredità, dai lasciti testamentari e dai legati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
- dalle entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dalla legge.

Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, crowdfunding o fundraising, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.

ASSOCIATI

Articolo 6. Associati

Gli associati si dividono in:

- “fondatori”: sono coloro che partecipano all’atto costitutivo dell’Associazione;
- “ordinari”: sono coloro che richiedono l’adesione all’Associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi: essi collaborano attivamente e con regolarità per il perseguimento degli scopi dell’Associazione, prestando la loro opera a favore dell’Associazione stessa;
- “onorari”: sono personalità e/o altri enti e associazioni che operano nel campo della solidarietà sociale e della beneficenza.

Possono diventare associati tutti coloro che intendono partecipare all’Associazione perché ne condividono le finalità e gli scopi.

La qualità di associato è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile.

Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l’Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.

Articolo 7. Ammissione degli associati

L’ammissione degli associati avviene su domanda dell’interessato con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli associati.

L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l’Assemblea degli associati o altro Organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione.

Al momento dell’ammissione l’associato è tenuto a versare all’Associazione la quota di ingresso fissata per quell’anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Diritti e doveri degli associati

L’Associazione è organizzata secondo il principio generale dell’assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo), facendone richiesta al Consiglio Direttivo/segreteria dell’Associazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione/dell’associato.

Tutti gli associati sono dunque tenuti all’adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni degli Organi associativi, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9. Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o Posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento, o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso, purché sia comunicato entro il 30 settembre dello stesso; tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per quello stesso anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, può essere escluso con deliberazione motivata dell’Assemblea. Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all’Autorità giudiziaria entro i 6 (sei) mesi dal giorno in cui l’escluso

ha ricevuto la notifica con cui gli è stata comunicata l'esclusione. Si considera grave inadempimento al dovere di associato il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato, fermo restando il dovere di versare i contributi per l'anno in corso, non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato all'Associazione.

Articolo 10. Sostenitori

Possono assumere la qualifica di sostenitori coloro che danno o possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e che siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione medesima. La qualifica è assunta con decisione del Consiglio Direttivo, o del Segretario, ove nominato, su richiesta della parte.

I sostenitori non sono associati, e sono privi del diritto di intervento e di voto. La qualifica si perde l'anno successivo al venir meno dell'apporto a favore dell'Associazione.

Articolo 11. Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 12. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 13. Competenze degli associati

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- c) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 14. Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati fondatori e ordinari e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 15. Intervento e voto

Possono intervenire e votare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ogni associato che abbia diritto di voto nell'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, per il tramite di speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti dell'Associazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Articolo 16. Presidente e segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica, o per età, o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, anche in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente può nominare un segretario anche estraneo; nei casi previsti dalla legge, e inoltre quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

Articolo 17. Deliberazioni

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti e comunque con il voto favorevole della maggioranza degli associati fondatori.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sono fatte salve le diverse disposizioni inderogabili di legge o del presente Statuto.

Articolo 18. Deliberazioni per audio o videoconferenza

Le riunioni dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 19. Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea degli associati è trascritto nel Libro verbali delle assemblee.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 2 (due) fino ad un numero massimo di 5 (cinque) consiglieri, su decisione degli associati.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra gli associati; almeno uno dei consiglieri deve essere nominato tra gli associati fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall'articolo 2382 del codice civile.

Ove non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte e sopravvenuta incapacità e le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, ove gli associati non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente Statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.

Articolo 21. Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione

dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento delle relative attività.

Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:

- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale eventualmente approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre i regolamenti sull'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione;
- determinare le quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione degli associati;
- sottoporre all'Assemblea degli associati proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese, società, o altre modalità o enti simili o assimilati;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Articolo 22. Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, a ciascun consigliere e, se nominati, all'Organo di Controllo e al Revisore, mediante qualunque mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri in carica, i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea degli associati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 23. Doveri dei consiglieri

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 24. Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presidente dell'Associazione.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente Statuto o dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente [eventualmente: esclusivamente] con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo.

Articolo 25. Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CONTROLLI

Articolo 26. Organo di Controllo

Ove previsto dalla legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti anche fra persone non associate.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di previste dalla legge. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, in via eccezionale, durata ultra o infra triennale.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 30 CTS e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 27. Revisione legale dei conti

Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 CTS e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile

BILANCIO/RENDICONTO, DEVOLUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28. Bilancio/Rendiconto

Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio Direttivo il bilancio/rendiconto che andrà approvato dall'Assemblea degli associati in tempo utile per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Il bilancio verrà depositato nel medesimo Registro entro il 30 giugno di ogni anno a cura del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il

bilancio sociale.

Articolo 29. Devoluzione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità o oggetto analogo al proprio, previo parere favorevole dell'Ufficio Statale del R.U.N.T.S.

Articolo 30. Mediazione - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione, incluse le controversie promosse dai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o dal Revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere sottoposta a un tentativo di mediazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.

Le medesime controversie, ove la mediazione sopra prevista fallisca o non possa aver luogo, e fatte salve quelle non compromettibili per legge saranno decise, ritualmente e secondo diritto, da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 31. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e più in generale dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

F.to Arianna Martini

F.to Marco Avagliano Notaio (L.s.)

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DI COPIA SU SUPPORTO DIGITALE DI ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO**

(articolo 73 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dottor Marco AVAGLIANO, Notaio in Cornaredo (MI),
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, emessa dal
Consiglio Nazionale del Notariato - Qualified Certification Authority, avente
validità fino al giorno 1 agosto 2026, che la presente copia redatta su supporto
digitale è conforme al documento originale redatto su supporto analogico.

Cornaredo, il 16 aprile 2025



Firmato digitalmente da MARCO
AVAGLIANO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154